

DISEGNO DI LEGGE n. 2841 - Senato della Repubblica
d'iniziativa del senatore PINZGER
Presentato alla il 22 luglio 2011

Disposizioni in materia di trattamento fiscale delle borse di studio

Onorevoli Senatori. – Attualmente solo per le borse di studio ordinarie che riguardano laurea e laurea magistrale e per le borse di studio concesse dalle università che riguardano dottorati di ricerca o corsi di specializzazione è prevista l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Sono invece soggetti a tassazione le borse di studio a favore di chi frequenta *stage* post-laurea, *master* o dottorati nonché le «borse di studio» (contributi) concesse agli studenti delle scuole primarie, secondarie e professionali. Ciò significa che una parte del sostegno concesso agli studenti non torna utile agli stessi. Si ritiene pertanto che tra i soggetti di diversi percorsi di studio vi sia una disparità di trattamento.

Con il presente disegno di legge si prevede all'articolo 1 l'abrogazione della lettera *c*) dell'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. All'articolo 2 si prevede che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale siano esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti. Si vuole così ottenere che secondo il principio di *par condicio* tutte le borse di studio siano soggette allo stesso trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente delle borse di studio)*

1. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è abrogata.

Art. 2.

(Agevolazioni tributarie per le somme corrisposte a titolo di borsa di studio)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».